Città di Oria

PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE

- Approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 30.06.1997.

- Adeguato alla L. 265/99 con deliberazioni del C.C. n. 25 del 28.06.2000 e n. 34 del 26.07.2000.

VIA EPITAFFIO - 72024 ORIA - Tel. 0831/845044 - Fax 0831/842958
e-mail: archivio.oria@tecno-net.it
Partita IVA 00632500740 / Codice Fiscale 80001550740
CCP 12898727

Art. 1
SEDE RIUNIONI

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. Può il Presidente del Consiglio Comunale, con decisione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 2
CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente dell'assemblea, con avvisi scritti, da notificare a domicilio a mezzo del messo comunale.

2. L'avviso di convocazione va notificato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata.

3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, o si debba assentare (anche per un breve periodo) deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi, in difetto di indicazioni la notifica verrà effettuata all'Albo Pretorio dell'Ente previo invio di racc.r.r.

4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta notifica dell'avviso di convocazione.

5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella Segreteria dell'Ente unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

11. *

Art. 3
SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, ed entro un'ora *da quella* fissata per l'adunanza, non intervengono almeno la metà dei componenti in carica del Consiglio Comunale. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno otto consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto o che si astengono di fatto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 4
SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 2.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente dell'assemblea, secondo le disposizioni dello statuto, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 2.

Art. 5
ORDINE DEL GIORNO

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente, al Sindaco e a ciascun consigliere comunale.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte vengono iscritte subito dopo quelle del Presidente, del Sindaco e della G.M.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione dei punti all'O.d.G. può essere effettuata dal Presidente oppure dal Consiglio (con il voto favorevole della maggioranza dei presenti) su richiesta del Sindaco o di un gruppo consiliare.

Art. 6
SEDUTE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Presidente, in apertura di seduta, informa l'Assemblea, su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. I verbali vengono approvati per alzata di mano senza alcuna deliberazione.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 7
PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art. 8
ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Presidente dell'assemblea, secondo le disposizioni dello statuto spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente, e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta o durante la stessa qualora sia ordinata l'espulsione di chiunque sia causa di grave disordine, anche se consigliere comunale (art. 38 Statuto).

Art. 9
SANZIONI DISCIPLINARI

1. Tutti coloro i quali partecipano ai lavori del Consiglio Comunale, o Presidente dell'Assemblea o Sindaco o Consiglieri o Segretario o funzionari e tecnici debitamente autorizzate o altre persone provvisoriamente ammesse alla seduta, devono mantenere un contegno dignitoso e rispettoso, senza scadere mai in atteggiamenti o comportamenti irritanti, provocatori, offensivi o, addirittura, oltraggiosi e minacciosi. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente dell'assemblea.

2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente dell'assemblea, lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio solo alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente dell'assemblea, può disporre, a suo insindacabile giudizio, la cancellazione del richiamo dal verbale.

3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente dell'assemblea, può disporre la espulsione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. Se il consigliere non abbandona l'aula il Presidente dell'Assemblea può avvalersi dell'intervento delle forze dell'ordine.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente dell'assemblea, può immediatamente espellere dall'aula e quindi dai lavori del Consiglio il consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

5. In qualsiasi momento il Presidente dell'Assemblea può riammettere in Consiglio Comunale il consigliere espulso che dichiari formalmente di non intralciare ulteriormente i lavori del Consiglio e prometta di osservare le norme regolamentari.

Art. 10
TUMULTO IN AULA

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente dell'assemblea, sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 11
COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente dell'assemblea, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo purché tenga un comportamento corretto e

si astenga dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente dell'assemblea, può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori o intervenga dal pubblico a voce alta disturbando i lavori del Consiglio Comunale.

Art. 12
PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, al fine di dare la possibilità al Presidente di contingentare i tempi degli interventi e limitarli al termine massimo stabilito per ogni punto all'O.d.G. - Prima di dichiarare chiusa la discussione il Presidente è tenuto a dare la parola al Sindaco e/o relatore per la replica conclusiva sull'O.d.G.
Dopo la replica conclusiva non è consentito a nessuno prendere la parola.

2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente dell'assemblea, e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 13
SVOLGIMENTO INTERVENTI

1. Il Presidente dell'assemblea, concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente dell'assemblea, ma non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per brevi repliche, dichiarazioni di voto e/o per fatto personale.

Art. 14
DURATA INTERVENTI

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente dell'assemblea.

2. La durata complessiva della discussione riservata a ciascun punto all'O.d.g. non può eccedere:

a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) i venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione,

sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;

d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale e/o dichiarazioni di voto.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente dell'assemblea, può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Presidente dell'assemblea, richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi ad esso; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La durata di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 15
QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 16
FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta morale ed anche il sentirsi attribuire fatti palesemente non veri oppure opinioni contrarie, con tutta evidenza, a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve brevemente indicarne i motivi. Il Presidente dell'Assemblea decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 17
DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere (se deve discostarsi dalle decisioni del gruppo di appartenenza) o un consigliere per ogni gruppo può fare una breve dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio e/o del proprio gruppo.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto ed ogni consigliere si deve astenere da qualsiasi comportamento che possa turbare la regolare certificazione dei voti espressi da parte della Presidenza del Consiglio Comunale e degli uffici addetti.

Art. 18
VERIFICA NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della discussione sui singoli argomenti e prima delle votazioni, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere purché presente in aula sino al termine della verifica.

2. Il Presidente dell'assemblea, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà dei componenti in carica del Consiglio Comunale.
Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 19
VOTAZIONE

1. I consiglieri votano per appello nominale, per alzata di mano, a discrezione del Presidente dell'assemblea o secondo le disposizioni legislative e statutarie. Le modalità di espressione del voto sono le seguenti: favorevoli, contrari, astenuti; fermo restando la facoltà, per ciascun consigliere presente, di non esprimere alcun voto ed in tal caso viene computato tra gli astenuti.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. Terminate le votazioni, il Presidente dell'assemblea con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori in caso di votazione segreta, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 20
IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente dell'assemblea, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 21
INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco o al Presidente dell'Assemblea qualora vengano presentate in consiglio comunale.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde immediatamente o nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 22.
RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione di decadenza dell'interrogazione.

Art. 23
INTERPELLANZE

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.

2. Il Sindaco risponde immediatamente o nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

ART. 24
SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione di decadenza dell'interpellanza.

5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dal Sindaco ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione per provocare il voto del Consiglio sull'argomento.

Art. 25
SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte del Sindaco possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 26
MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da almeno 1/5 di consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Presidente dell'assemblea, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 27
SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro venti giorni.

2. La mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed il Sindaco. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

NORME RELATIVE AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 28
INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e commissioni, nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'Interno.

2. I Consiglieri comunali possono richiedere la trasformazione dei gettoni di presenza in una indennità di funzione determinata annualmente, a condizione che tale regime di indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari in relazione alla programmazione dei lavori effettuata dal Consiglio Comunale entro il mese di Gennaio di ciascun anno.

*** norma di prima applicazione:**

**2) bis - In sede di prima applicazione ed in relazione alla programmazione effettuata dal Consiglio Comunale nel gennaio 2000 la predetta indennità viene fissata in L. 430.000 mensili.*

3. Qualora il consigliere opti per la indennità di funzione viene applicata una ~~penale~~ DETRAZIONE di € 82,21 ~~100.000 per ogni assenza dalla attività deliberativa del Consiglio Comunale e di L. 50.000 per ogni assenza dalle Commissioni Consiliari~~ pari a un gettone di presenza per ogni assenza non giustificata dalle sedute del Cons. Comunale e dalle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti. *
4. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima di funzione prevista per il Sindaco dal decreto del Ministro dell'Interno.

*.

Art. 29
CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSO SPESE - ASSICURAZIONE

1. I Consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del Comune – definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento – hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, dall'abitazione o dal luogo di lavoro alla sede comunale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle commissioni consiliari permanenti e delle altre commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

2. I Consiglieri comunali, formalmente autorizzati dal Presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni ed alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale ed internazionale. Su richiesta del Consigliere Comunale e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale è possibile sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

3. I componenti del Consiglio Comunale in conformità a quanto dispone il quinto comma dell'art. 26 della legge 3 agosto 1999, n. 265, vengono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 30
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ISTITUZIONE - RESPONSABILE

1. Per attuare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio comunale, stabilita dalla legge e dallo statuto, è istituito l'Ufficio del Consiglio comunale che esercita, a supporto dell'attività di tale organo, le funzioni ed i compiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio sovrintende al funzionamento dell'Ufficio con funzioni di alta direzione esercitate per assicurare l'adempimento, al miglior livello, dei particolari compiti attribuiti all'Ufficio predetto, che deve garantire il regolare funzionamento del Consiglio comunale ed opera conseguentemente con l'autonomia funzionale ed organizzativa della quale tale organo è dotato.

3. Il Responsabile dell'Ufficio del Consiglio comunale è nominato su proposta del Presidente del Consiglio Comunale tra i dipendenti che risultano in possesso dei necessari requisiti di preparazione, competenza e attitudine. Il conferimento dell'incarico è disposto con provvedimento del Sindaco, ha durata fino alla scadenza o cessazione del Presidente in carica al momento della nomina, può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco adottato su proposta del Presidente.

4. Su proposta del Presidente il Consiglio comunale approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, previo parere della Conferenza dei Capigruppo, il preventivo delle spese relative all'attività del Consiglio comunale ed al funzionamento dell'Ufficio allo stesso preposto e lo trasmette al Sindaco per l'inserimento dei relativi stanziamenti nel bilancio dell'esercizio successivo.

Art. 31
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE - DOTAZIONI

1. L'Ufficio del Consiglio comunale è dotato di locali adeguati alle funzioni da svolgere ed ai servizi che lo stesso deve assicurare al Consiglio, ai Consiglieri, ai gruppi ed alle Commissioni consiliari, adiacenti od agevolmente collegabili alle sedi delle adunanze del Consiglio, delle Commissioni e dei gruppi consiliari.

2. L'Ufficio è dotato dei servizi e delle attrezzature necessarie per assicurare efficacemente le funzioni di supporto del Consiglio comunale, per la comunicazione con sistemi informatici, telematici, elettronici con gli uffici, con i Consiglieri che lo richiedono, con altri Comuni ed enti pubblici.

3. L'Ufficio è dotato di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed al Bollettino Ufficiale della Regione, alle pubblicazioni indispensabili per assicurare al Consiglio le documentazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. A tal fine è autorizzato l'accesso ad Internet per acquisire atti parlamentari e documentazioni degli uffici statali e pubblici non reperibili dalle pubblicazioni in precedenza indicate.

4. L'Ufficio, su decisione del Presidente, provvede a dotare i Consiglieri di pubblicazioni relative al complesso delle funzioni esercitate dal Comune od a specifici settori dello stesso.

5. La dotazione organica dell'Ufficio, comprendente il Responsabile di cui al terzo comma del precedente articolo ed un numero di 3 addetti in possesso di specifiche competenze professionali, ritenuti necessari per i compiti da esercitare a supporto del Consiglio comunale, dei gruppi e delle Commissioni consiliari è definita, su designazione di almeno un terzo dei consiglieri comunali e proposta del Presidente, con disposizione d'indirizzo approvata dall'Assemblea consiliare nell'esercizio dell'autonomia di cui al precedente articolo, per l'inserimento da parte della Giunta nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del nuovo Ufficio e nella dotazione organica dei posti allo stesso relativi.

6. Fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 30 per la scelta e la nomina del Responsabile dell'Ufficio del Consiglio comunale, per l'individuazione degli altri dipendenti da trasferire all'Ufficio predetto almeno un terzo dei consiglieri comunali sottopone le loro indicazioni al Presidente del Consiglio Comunale che provvede a inoltrare la proposta al Sindaco ed al Direttore generale per la relativa assegnazione.

Art. 32
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE
FUNZIONI ORGANIZZATIVE ED AMMINISTRATIVE

1. Il Responsabile dell'Ufficio, secondo le direttive del Presidente del Consiglio comunale, provvede:

a) agli adempimenti amministrativi relativi alla convocazione del Consiglio comunale ed al recapito degli inviti, completi dell'ordine del giorno, alla pubblicazione all'albo pretorio, alla trasmissione a tutti i destinatari ed alle forme di pubblicità previste dallo statuto e dal presente regolamento. Provvede inoltre ad esperire la procedura di seconda convocazione nel caso di diserzione della prima adunanza e di rinvio ad una successiva;

b) all'istruttoria delle proposte di deliberazioni, delle risposte alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo trasmesse al Presidente dal Sindaco e dalla Giunta, alle relazioni allo stesso presentate dall'Organo di revisione contabile e dal difensore civico. Il Responsabile verifica la loro completezza e richiede ai proponenti eventuali integrazioni e chiarimenti;

c) al ricevimento degli schemi di deliberazione e proposte trasmessi al Presidente dalla Conferenza dei Capigruppo, dalle Commissioni consiliari permanenti e da singoli Consiglieri, con l'eventuale documentazione di cui sono corredati ed alla loro istruttoria con acquisizione di eventuali pareri e documenti mancanti;

d) al tempestivo deposito degli atti di cui alle lettere b) e c) a disposizione dei Consiglieri per le adunanze del Consiglio, nel luogo e per il periodo indicato nell'avviso di convocazione, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;

e) all'invio ai Consiglieri ed all'Amministrazione delle comunicazioni inerenti i lavori e le funzioni di competenza del Consiglio;

f) alla conservazione dei verbali delle adunanze del Consiglio ricevuti dal Segretario comunale ed a disporre la trascrizione a cura del soggetto esterno incaricato, dei testi registrati delle discussioni, se prevista;

g) all'assistenza ai lavori del Consiglio, dei gruppi consiliari e delle Commissioni consiliari permanenti;

h) all'assistenza ai singoli Consiglieri per superare eventuali difficoltà verificatesi nell'esercizio del loro mandato;

Art. 33
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE - FUNZIONI CONTABILI E FINANZIARIE

1. Il Responsabile dell'Ufficio, secondo le norme vigenti e le direttive del Presidente del Consiglio comunale provvede:

a) a rilasciare ai componenti del Consiglio lavoratori dipendenti le certificazioni prescritte ai fini della fruizione dei permessi retribuiti e non retribuiti, conservandone copia firmata dall'interessato, insieme con eventuali certificazioni sostitutive dallo stesso rilasciate, relative ai tempi di accesso e di rientro al luogo di lavoro;

b) a verificare le richieste di rimborso rimesse dai datori di lavoro per i permessi retribuiti con le copie delle certificazioni, facendo rilevare eventuali irregolarità relative ai tempi considerati ed alle retribuzioni addebitate ed a procedere, ove la richiesta risulti regolare o sia regolarizzata, alla liquidazione, adottando determinazioni cumulative da sottoporre al visto di regolarità contabile ed alla attestazione di copertura della spesa del responsabile del servizio finanziario;

c) ad emettere, ottenuto il visto predetto, i mandanti di pagamento, trasmettendoli per le registrazioni contabili all'Ufficio di Ragioneria, corredati della documentazione;
d) alla liquidazione al Presidente dell'indennità di funzione ed alla emissione del mandato di pagamento dell'importo lordo e dell'ordinativo d'incasso delle ritenute fiscali e, ove ricorrano le condizioni indicate al punto 9, previdenziali, trasmettendoli alla Ragioneria;

e) alla determinazione mensile dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri in relazione alla loro partecipazione alle adunanze del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari, tenendo conto della durata delle stesse e dell'eventuale opzione per l'indennità di funzione forfettizzata in luogo dei gettoni; all'adozione dei provvedimenti di liquidazione delle somme dovute ed alla emissione del mandato di pagamento dell'importo lordo e dell'ordinativo d'incasso delle ritenute fiscali, trasmettendoli alla Ragioneria;

f) alla liquidazione mensile, in base all'attestazione resa dall'interessato ed acquisita in atti dei rimborsi delle spese di viaggio per l'accesso dall'abitazione o sede di lavoro al Comune per partecipare alle adunanze del Consiglio, Conferenze dei Capigruppo, Commissioni consiliari permanenti e per gli altri impegni connessi alle cariche ricoperte; alla emissione dei relativi documenti contabili trasmettendoli alla Ragioneria comunale;

g) a predisporre le autorizzazioni del Presidente per le missioni dei Consiglieri fuori della sede del Comune ed i rendiconti delle spese sostenute direttamente dal Presidente, per attività relative ai lavori del Consiglio od agli stessi connessi effettuando, a richiesta degli interessati, l'anticipazione prevista dalla legge e disponendo al rientro in sede, in base alla documentazione prodotta, la liquidazione di quanto dovuto, il recupero di quanto anticipato, emettendo i relativi documenti contabili e trasmettendoli alla Ragioneria;

h) ad effettuare la comunicazione di tutti i dati prescritti all'Ufficio comunale competente per l'inserimento delle somme corrisposte e delle ritenute effettuate, nella dichiarazione ai fini tributari da presentare dal Comune;

i) ad effettuare la comunicazione dei dati relativi all'indennità di funzione corrisposta al Presidente del Consiglio nel caso che per lo stesso ricorrano le condizioni di cui al primo comma dell'art. 26 della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed all'art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

l) ad adottare i provvedimenti di erogazione delle risorse attribuite ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio, ai gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 34
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE
PROVVISTA DI MATERIALI D'USO, DOTAZIONI DI FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

1. Il Responsabile dell'Ufficio del Consiglio comunale, nell'ambito delle risorse previste nel bilancio ed attribuite all'ufficio dal piano esecutivo della gestione, provvede alla provvista di materiale d'uso, attrezzature e dotazioni di funzionamento, manutenzioni e riparazioni per le attività ed i locali del Consiglio comunale, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari permanenti, dell'Ufficio del Consiglio comunale e per ogni altra struttura adibita all'attività consiliare.

2. Le spese per le provviste e gli interventi di cui al precedente comma sono disposte dal Responsabile dell'Ufficio con proprie determinazioni, nell'ambito delle risorse previste nel Bilancio e nel Piano esecutivo di gestione, provvedendo di regola alla scelta del contraente mediante procedure ad evidenza pubblica osservando quanto stabilito dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso esclusivamente per gli importi stabiliti nel vigente Regolamento dei Contratti o in caso di comprovata urgenza. Il Responsabile dell'Ufficio sottopone al Presidente mensilmente l'elenco degli interventi effettuati, delle procedure adottate e delle spese sostenute.

3. I servizi a rete (illuminazione, riscaldamento, acqua, telefono) ed i servizi di pulizia dei locali, servizi igienici, accessi e pertinenze sono assicurati direttamente a cura del Comune nell'ambito delle forniture generali dallo stesso disposte per tutte le attività dell'ente.

4. Il Responsabile dell'Ufficio del Consiglio comunale, per le spese minute ed urgenti e per le anticipazioni di cui all'art. precedente è dotato di un fondo il cui importo è determinato ogni anno con il preventivo di cui al quarto comma dell'art. 30. Il Responsabile rende conto trimestralmente all'Ufficio di Ragioneria dell'utilizzazione del fondo, presentando il rendiconto corredato della documentazione, dei pagamenti e della giacenza residua presso la Tesoreria comunale. Il fondo è reintegrato quando è prossimo ad esaurimento. Il fondo è depositato presso la Tesoreria in un conto intestato al Comune – Ufficio del Consiglio comunale – e sullo stesso può operare solo il Responsabile dell'Ufficio. Gli interessi attivi e le spese di gestione del conto sono di competenza del Comune. Il Responsabile dell'Ufficio osserva le disposizioni previste dall'art. 75 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, modificato dall'art. 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pietro ATTANASI

IL PRESIDENTE
F.to Lorenza CONTE

CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 - Codice Fiscale 80001550748

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del Registro Data 05/10/2001	OGGETTO: Regolamento per la costituzione, il funzionamento; le attribuzioni e i compiti delle Commissioni Consiliari consultive. Adeguamento. Approvazione.

L'anno 2001 il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 16;50 e nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune. Alla seduta ordinaria di prima convocazione partecipata al Sindaco Cosimo Moretto e ai Signori Consiglieri a norma di legge. risultano all'appello nominale:

	Pres.	Ass.
SINDACO di ORIA	p	

COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
DE GAETANI LEONZIO	p		RE GIUSEPPE	p	
FERRETTI COSIMO	p		ANDRIANI MARIA A.	p	
CONTE EGIDIO	p		FIULONI ANTONIO	p	
VITTO ERMANNO	p		SORRENTO GIANFRANCO	p	
ITALIANO GIACOMO	p		CONTE LORENZA	p	
RUSSO FEDELFRANCO	p		STRAMAGLIA DAMIANO	p	
TANCREDI MONIA		a	CANIGLIA GLAUCO	p	
LONTICELLI ANTONIO	p		MALVA GIUSEPPE	p	
GRECO FRANCESCO	p		CARUCCI ROBERTO	p	
VIAPIANA BRUNO	p		PESCATORE COSIMO	p	
P R E S E N T I N. 19+1			A S S E N T I N. 01		

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sig. Cosimo Ferretti nella sua qualità di PRESIDENTE.

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE Dott. Giuseppe Montanaro.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

o/o

Regolamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la propria deliberazione n. 29 dell'8/8/01, con la quale si provvide a nominare la Commissione per l'adeguamento del Regolamento per la costituzione, il funzionamento, le attribuzioni e i compiti delle Commissioni Consiliari consultive;

Dato atto che la Commissione, convocata in due sedute, non ha mai accertato la presenza di una maggioranza di rappresentanti per discutere le proposte sull'adeguamento del regolamento, per cui il Presidente del Consiglio ha ritenuto di dover proporre all'approvazione del Consiglio Comunale una propria proposta;

Ritenuto, quindi, di dover approvare la stesura del nuovo Regolamento, adeguato con le norme contenute nello Statuto del Comune, al fine di consentire la nomina e l'insediamento delle Commissioni Consiliari consultive;

Valutate le proposte:

- del Consigliere Vitto:

a) di aggiungere all'art. 3 il seguente comma n.8: "L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che,convocata dal Presidente del Consiglio,deve avvenire entro un termine prestabilito di giorni 20 (venti) da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione delle nomine";

b) di aggiungere all'art. 4, 1° comma dopo le parole le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti le seguenti parole di seguito: " con avvisi scritti,contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno da trattare, con sufficiente preavviso di almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene la seduta;

c) di sostituire l'art. 8 con i seguenti 3 commi: "Le Commissioni hanno podestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni nell'ambito delle materie di loro competenza;
Le relative proposte vengono rimesse al Presidente, che le trasmette al Presidente del Consiglio Comunale o, eventualmente al Sindaco;
Copia dei verbali delle sedute delle Commissioni vengono depositati,anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati.Tale deposito ha carattere obbligatorio.

- del consigliere Conte Lorenza:

a) sostituire il comma 3 dell'art. 4 con il seguente:"Le sedute sono pubbliche, ai sensi dell'art.37, comma 1° dello Statuto";

Visto:

a). la nuova stesura del Regolamento predetto;
b) l'art. 28, comma 2 e 29 del vigente Statuto del Comune;
c) il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
d) il D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

Con l'esito della seguente votazione, espressa per alzata di mano, effettuata su ogni articolo singolo del regolamento, nonché con la votazione complessiva finale, con le modifiche proposte dai Consiglieri vitto e Conte Lorenza:

- consiglieri presenti: n. 18 - assenti n. 03 (Tancredi,Fullone,Carucci)

- ART. 1 -	voti favorevoli:	n. 16	-	contr. //	ast. 02 (Monticelli, Andriani);
- ART. 2 -	" "	n. 18	-	" //	" //
- ART. 3 -	" "	n. 16	-	" //	" 02 (Monticelli, Andriani);
- ART. 4 -	" "	n. 18	-	" //	" //
- ART. 5 -	" "	n. 18	-	" //	" //
- ART. 6 -	" "	n. 18	-	" //	" //
- ART. 7 -	" "	n. 18	-	" //	" //
- ART. 8 -	" "	n. 18	-	" //	" //
- ART. 9 -	" "	n. 18	-	" //	" //

Entrano in aula i Consiglieri Carucci e Fullone – presenti n. 20, assenti 01 (Tancredi).

Si passa alla votazione complessiva per l'approvazione del Regolamento, che ottiene il seguente esito sempre espresso per alzata di mano:

-voti favorevoli: n. 20;
-voti contrari: n. //
-astenuti: n. //

Il Presidente propone che sia data immediata esecutività al presente atto, proposta che ottiene il seguente risultato espresso per alzata di mano:

- voti favorevoli: n. 20;
- voti contrari: n. ——
- voti astenuti: n. ——

Pertanto:

D E L I B E R A

1) Di approvare la nuova stesura del Regolamento per la costituzione, il funzionamento, le attribuzioni e i compiti delle Commissioni Consiliari consultive, adeguato alle norme contenute nel vigente Statuto del Comune.-

2) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.L.vo n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
(Cosimo PERRETTI)

IL SEGRETARIO-DIRETT. GEN.
(Dott. Giuseppe MONTANARO)

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000:

IL SEGRETARIO-DIRETT. GEN.
(Dott. Giuseppe MONTANARO)

Città di Oria
PROVINCIA DI BRINDISI

R È G O L A M E N T O

Per la costituzione, il funzionamento, le attribuzioni e i compiti delle Commissioni Consiliari consultive.

-approvato con deliberazione del C.C. n. 36 del 28/5/1984;

-coordinato con le modifiche intervenute con la delib. C.C. n. 112 del 30/11/1988;

-riapprovato, per adeguamento, con delibera del C.C. n. 36 del 05/10/2001.

VIA EPITAFFIO - 72024 ORIA - Tel. 0831/845044 - Fax 0831/847958
e-mail: archivio.oria@tecno-net.it
Partita IVA 00831200743 / Codice Fiscale 80001550740
CCP 12991727

ART. 1

Ai sensi dell'art. 29 del vigente Statuto del Comune, sono costituite, in seno al Consiglio Comunale, le seguenti n. 7 commissioni permanenti:

1) **Affari Generali** e tutti gli eventuali argomenti non rientranti nelle competenze delle altre commissioni;

2) **LL.PP. – Urbanistica – Agricoltura – Ambiente – Territorio – Igiene – Sanità – Verde Pubblico;**

3) **P.I. – Cultura – Beni Culturali, Storici, Ambientali – Servizi e Politiche Sociali;**

4) **Sport – Turismo – Spettacolo – Rapporti con l'Unione Europea;**

5) **Attività Produttive – Industria – Artigianato – Commercio;**

6) **Polizia Urbana – Annona – Viabilità – Trasporti;**

7) **Bilancio – Finanze – Programmazione.**

ART. 2
Competenze e Attribuzioni

Ai sensi del punto 4) dell'art. 29 dello Statuto, le Commissioni concorrono allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio, con poteri di iniziativa e funzioni di carattere preparatorio, istruttorio e consultivo sugli atti di pertinenza del Consiglio Comunale.

Hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché previa comunicazione al Sindaco, di responsabili degli Uffici e dei Servizi Comunali

Esaminano, preventivamente, le questioni di competenza del Consiglio Comunale o quelle ad esse eventualmente sottoposte dalla Giunta Municipale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuali deliberazioni (punto 5 dell'art. 29 dello Statuto).

Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, così come previsto dal successivo punto 6 dell'art. 29 dello Statuto, a titolo gratuito per la formulazione di pareri consultivi e non vincolanti sulle materie da trattare, esperti esterni, qualificati e riconosciuti, qualora ciò sia richiesto da almeno due componenti della Commissione.

Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto (punto 2 dell'art. 29 dello Statuto).

ART. 3
Composizione e funzionamento

Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni Consiliari permanenti, composte da Consiglieri Comunali con criterio proporzionale rispetto alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, ad almeno un rappresentante per ogni gruppo.

E' previsto per ogni membro effettivo un supplente. Nelle commissioni in cui un gruppo politico dovesse essere rappresentato da 2(due) rappresentanti, il gruppo stesso non nomina il supplente.

Le commissioni vengono nominate successivamente alle elezioni del Consiglio Comunale e si rinnovano con lo stesso.

Al fine di consentire la partecipazione a tutti i consiglieri comunali nelle commissioni, i gruppi consiliari composti da un numero superiore a 7(sette) potranno nominare all'interno delle commissioni più di un rappresentante, sino al completo assorbimento dei consiglieri stessi,restando inalterati i criteri relativi alla espressione del voto.
Ogni consigliere esprime un numero di voti pari a quello dei consiglieri del gruppo che rappresenta. In presenza di due componenti effettivi dello stesso gruppo politico, entrambi hanno diritto al voto ma, complessivamente, esprimono un numero di voti pari a quello del gruppo che rappresenta in Consiglio Comunale. In caso di divergenze tra i due rappresentanti appartenenti al medesimo gruppo politico, vota solo il più anziano di età.

I rappresentanti di ciascun gruppo politico nelle singole commissioni, saranno designati dal rispettivo capogruppo.

I componenti delle commissioni che si assenteranno per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono di pieno diritto e sono sostituiti dal Consiglio Comunale, o con provvedimento di urgenza della Giunta Municipale, su proposta del capogruppo al quale appartiene il componente.

Le commissioni eleggono nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza assoluta di voti, i rispettivi Presidenti e Vice Presidenti.

L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che, convocata dal Presidente del Consiglio, deve avvenire entro un termine prestabilito di giorni 20 (venti) da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione delle nomine.

ART. 4

Per la trattazione degli argomenti loro affidati dal Consiglio Comunale, o eventualmente dal Sindaco o dalla Giunta Municipale, le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti con avvisi scritti, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora , del luogo e dell'ordine del giorno da trattare, con sufficiente preavviso di almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene la seduta.

Per la validità delle sedute si applicano gli stessi quorum del Consiglio Comunale. La seconda convocazione deve essere fissata nella stessa giornata con un intervallo non inferiore ad una ora rispetto a quella della prima convocazione.

Le sedute sono pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1° del vigente Statuto.

Due o più Commissioni possono essere convocate insieme, per discutere argomenti di comune interesse. La relativa convocazione è effettuata dal Presidente più anziano di età, che ne assume la Presidenza.

I Segretari delle Commissioni sono nominati dal Direttore Generale, o in mancanza dal Segretario Generale del Comune, designati dal Sindaco e scelti tra il personale dipendente.

ART. 5

Le determinazioni finali delle Commissioni, per ciascun argomento cha ha formato oggetto di esame e discussione, dovranno in ogni caso risultare dall'apposito verbale, redatto dal segretario e firmato dai rispettivi membri.

Per ciascun oggetto in esame, la Commissione potrà nominare, ove lo ritenga opportuno, un relatore incaricato di riferire al Consiglio Comunale, o eventualmente alla Giunta Municipale. Ove occorra, per oggetti più importanti, potrà essere redatta apposita relazione scritta.

La minoranza dissenziente della Commissione, potrà sempre far constatare a verbale i motivi del proprio dissenso e presentare, se nel caso, apposita relazione all'Organo che ha sottoposto l'argomento alla discussione.

ART. 6

Ove una Commissione, con decisione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne ravvisi l'opportunità, può chiamare a partecipare ai rispettivi lavori, Funzionari Amministrativi e Tecnici del Comune, i quali potranno effettuare sopralluoghi ed ispezioni per il migliore svolgimento dei compiti e delle funzioni ad esse demandati.

Sempre con decisione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una Commissione potrà, ove lo ritenga, per le materie di sua competenza, sentire i rappresentanti di Enti, Associazioni osingoli esperti e tecnici, estranei all'Amministrazione Com/le, senza alcun gravame economico per il Comune.

ART. 7

- Le discussioni in commissione sono disciplinate dal Presidente delle stesse.

Per la discussione e la votazione valgono, in quanto applicabili, le norme del Regola mento per il funzionamento del Consiglio Com/le, approvato con delib. del C.C. n. 28 del 30/6/97 ed adeguato con delibere del C.C. n. 25 del 28/6/2000 e n. 34 del 26/7/2000.

ART. 8

Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Le relative proposte vengono rimesse al Presidente, che le trasmette al Presidente del Consiglio Comunale o, eventualmente al Sindaco.

Copia dei verbali delle sedute delle Commissioni vengono depositati, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

ART. 9

Ciascuna Commissione si riunirà nella sede del Comune.

CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001530740

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del Registro Data: 13/11/2003	OGGETTO: Art. 28 punto 3) del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Riformulazione. Integrazione e modifica.

L'anno 2003 il giorno undici del mese di novembre alle ore 16,00 e nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune, alla seduta ordinaria di prima convocazione partecipata al Sindaco Prof. Cosimo ***MORETTO*** e ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Pres	Ass
SINDACO di ORIA	P	

COGNOME e NOME	Pres	Ass	COGNOME e NOME	Pres	Ass.
DE GAETANI LEONZIO	P		ZANZARELLI PIETRO	P	
FERRETTI COSIMO	P		CANIGLIA FRANCESCO DI PAOLA	P	
CONTE EGIDIO	P		FULLONE ANTONIO	P	
VITTO ERMANNO	P		SORRENTO GIANFRANCO	P	
ITALIANO GIACOMO	P		D'IPPOLITO NICOLA		A
RUSSO FEDELFRANCO		a	STRAMAGLIA DAMIANO	p	
TANCREDI MONIA	P		CANIGLIA GLAUCO	P	
MONTICELLI ANTONIO	P		MALVA GIUSEPPE		A
GRECO FRANCESCO	P		CARUCCI ROBERTO	P	
VIAPIANA BRUNO		A	PESCATORE COSIMO	P	
PRESENTI N. 16+1=17			ASSENTI N. 04		

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FERRETTI Cosimo nella sua qualità di PRESIDENTE.

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE: DOTT. Giuseppe MONTANARO.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- il punto 3 dell'art. 28 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che prevede una "penale" per ogni assenza dall'attività deliberativa del Consiglio Comunale e per ogni assenza dalle Commissioni Consiliari permanenti, senza fare alcun riferimento ad assenze giustificate;

- l'art. 82, comma 4° del D.L.vo n. 267/2000, che prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali;

- la propria deliberazione n. 29 del 22/07/2003, con la quale il consesso, sulla base delle proposte pervenute, una della ex Consigliere Comunale Lorenza Conte e l'altra, più articolata, da parte del Presidente del Consiglio, deliberava di rinviare l'argomento, chiedendo di sottoporre lo stesso alla Commissione Consiliare "Affari Generali", perché fosse rivisto e concordemente predisposta una unica proposta da sottoporre, successivamente, al vaglio del Consiglio Comunale;

- il verbale della Commissione "Affari Generali" assunto in data 18/09/2003, da cui si evince che la stessa, all'unanimità dei presenti, ha fornulato la proposta unica ora in discussione;

Con gli interventi che si sono succeduti nel corso del dibattito, tutti riportati nel verbale di seduta;

Visto:

- il parere favorevole espresso dal Sergretario – Direttore Generale;
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- il D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

Con l'esito della seguente votazione:

- presenti e votanti: n. 16+1= 17 - assenti n. 04 (Viapiana,D'Ippolito,Russo,Malva);

- voti favorevoli: n. 17
- voti contrati: n. ==
- astenuti: n. ==

D E L I B E R A

1) Di riformulare il punto 3 dell'art. 28 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale nel modo seguente:

"Qualora il consigliere opti per la indennità di funzione, viene applicata una detrazione di € 22,21 pari a un gettone di presenza per ogni assenza non giustificata dalle sedute del Consiglio Comunale e dalle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti".

2) Di aggiungere i seguenti commi al punto 3 dell'art.28 del Regolanento per il funzionamento del Consiglio Comunale:

a) sono giustificate le assenze dei Consiglieri:

- per l'esercizio delle funzioni di rappresentanza legate alla carica di Consigliere Comunale e ad altre cariche istituzionali;

- per motivati impegni improcrastinabili quali: convegni di lavoro, corsi di formazione professionale, partecipazione a concorsi,il tutto limitatamente ad un massimo di 3 (tre) assenze nel corso dell'anno;

- per matrimonio;

- per lutto;

- per malattia, da giustificarsi con certificato medico;

Le giustificazioni, a cura del Consigliere interessato, devono avvenire mediante comunicazione scritta e documentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro 5 (cinque) giorni;

b) l'ammontare dell'indennità non varia se nel corso dell'anno le effettive riunioni del Consiglio e delle Commissioni Consiliari risultino superiori o inferiori a quelle programmate, né nel caso in cui il Consigliere partecipi ad un numero superiore di Commissioni,anche per sostituire altro Consigliere. L'indennità di funzione dei Consiglieri Comunali, che svolgono attività di lavoro dipendente, non subisce la decurtazione del 50%.

c) per le assenze non giustificate, e le altre eventuali riduzioni, le detrrazioni dovranno essere effettuate mensilmente dall'indennità di funzione.

IL PRESIDENTE
(Cosimo FERRETTI)

IL SEGR.-DIRETT. GEN.
(Dott.Giuseppe MONTANARO)

-si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267 del 18/8/2000:

IL SEGR.-DIRETT. GEN.
(Dott. Giuseppe MONTANARO)

CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del Registro Data: 24/09/2010	OGGETTO: Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale – integrazione con inserimento all'art. 2 del comma 11.

L'anno 2010 il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 16.52 e nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune, alla seduta straordinaria urgente di prima convocazione partecipata al Sindaco Cosimo FERRETTI e ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Pres	Ass
SINDACO		A

COGNOME e NOME	Pres	Ass	COGNOME e NOME	Pres	Ass
SORRENTO GIANFRANCO		A	METRANGOLO ANTONIO	P	
MONTICELLI ANTONIO		A	GRECO FRANCESCO		A
VIAPIANA BRUNO		A	CANIGLIA GLAUCO		A
FULLONE ANTONIO	P		PASULO PIETRO		A
CANIGLIA FRANCESCO DI P.	P		MARINÒ GIANCARLO	P	
FARINA ELIA		A	D'IPPOLITO DOMENICO	P	
ALMIENTO ANTONIO		A	CARONE TOMMASO	P	
CONTE EGIDIO	P		MALVA GIUSEPPE	P	
MARINÒ MAURO	P		GALEONE ANGELO	P	
ITALIANO GIACOMO		A	DE NUZZO LUCIANO	P	
PRESENTI N. 11			ASSENTI N. 10		

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere anziano Dott. Egidio CONTE, nella sua qualità di Presidente.

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE D.SSA IRENE DI MAURO.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che;

- con deliberazioni del Consiglio Comunale:

a) n. 28 del 30/06/1997 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
b) n. 25 del 28/06/2000 e n.34 del 26/07/2000 il Regolamento medesimo è stato adeguato alla legge 265/99;
c) n. 38 del 13/11/2003 è stato riformulato il punto 3 dell'art. 28 e sono stati aggiunti i commi a), b), e c);

Dato atto che, in caso di richiesta del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39; comma 2 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000, ma anche in ossequio all'art. 33 p. 3 del vigente Statuto del Comune, in considerazione che il legislatore nello stabilire l'obbligo di convocazione del consiglio su richiesta di un quinto dei consiglieri non ha chiarito se, per il calcolo del quinto, debba adottarsi il criterio dell'arrotondamento della cifra decimale per eccesso o per difetto ma, anche, se il Sindaco che è ritenuto un componente del consiglio comunale a tutti gli effetti (v. Corte Cost., sent. n. 44/1997), deve essere compreso o meno nel quorum strutturale;

Tenuto conto del parere dell'Interno del 20/11/2002, pervenuto a questo Comune con nota prot. n. 0017533/1.25.20/Area II del 26/08/2010, da cui sommariamente si evince che demanda alla competenza comunale di disciplinare con apposito regolamento il criterio da applicare rimanendo, comunque, dell'avviso che in mancanza di una disciplina regolamentare andrebbe applicato il criterio dell'arrotondamento per difetto, in quanto maggiormente armonizzato con la ratio della disposizione volta a tutelare la posizione della minoranza;

Ritenuto, pertanto, al fine di evitare diverse interpretazioni sul caso specifico, che si ritiene di dover regolamentare la materia e, quindi, integrare il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale con l'inserimento all'art. 2 del comma 11 di specifica norma che prescrive se il Sindaco fa parte del quorum strutturale e se debba adottarsi il criterio dell'arrotondamento della cifra decimale per eccesso o per difetto

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000, in particolare l'art. 39 comma 2;

Visto il verbale della commissione consiliare n. 01 "Affari generali" del 23/09/2010, che così propone: " quando la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale è sottoscritta da 1/5 dei consiglieri, compreso nel quorum il Sindaco, nel caso in cui il numero pari ad 1/5 contenga una cifra decimale, vale il criterio dell'arrotondamento per difetto";

Con l'esito della seguente votazione, espressa in forma palese e per alzata di mano:

- presenti e votanti: n. 11 - assenti: n. 10 (Ferretti-Sindaco, Viapiana Bruno –Presidente C.C., Sorrento, Monticelli, farina, Almiento, Italiano, Caniglia G., Pasulo, Greco)

- voti favorevoli: unanimità;

D E L I B E R A

1) Di integrare il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, con l'inserimento all'art. 2 del comma 11 come segue: Quando la richiesta di convocazione del consiglio comunale è sottoscritta da un quinto dei consiglieri, compreso nel quorum il Sindaco, nel caso in cui il numero pari ad un quinto contenga una cifra decimale, vale il criterio dell'arrotondamento per "difetto".

IL CONSIGLIANZIANO – PRESIDENTE
(Dott. Egidio CONTE)

IL SEGR. – DIRETT. GENERALE
(D.ssa Irene DI MAURO)

- ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica del presente provvedimento:

IL SEGR. – DIRETT. GENERALE
(D.ssa Irene DI MAURO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale:

CERTIFICO

Che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune, come prescritto dall'art. 41 dello Statuto, il giorno 11/10/2010, e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi.

Li 11/10/2010

Andrea Magnelli

CITTA' DI ORIA Ufficio di Segretario

IL SEGRETARIO GENERALE